CAMERA DEI DEPUTATI N. 3569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISONI, FIORET, MAROCCO, MARCHETTI, CARRA, CAPRA

Presentata il 23 luglio 1971

Obbligatorietà del rispetto dei pesi minimi per la macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il consumo di carne in Italia aumenta sempre più e per far fronte alla richiesta dobbiamo continuamente aumentare le importazioni. Se si dovesse procedere, come tutto fa pensare avvenga, con l'aumento dei consumi registrato in questi ultimi anni, fra non molto dovremmo raddoppiare l'importazione.

Già oggi noi spendiamo più di 2 miliardi al giorno per acquistare carne all'estero e non solo dai paesi del MEC. Tale acquisto reca un pesante aggravio alla bilancia commerciale ed alla bilancia dei pagamenti con l'estero.

Il nostro mercato per di più tende ad espandere il consumo di carne bianca pregiata e di carne di prima qualità, con preferenza per i vitelli.

Come ognuno sa, il vitello per essere utilizzato come carne bianca, non deve superare i 150-200 chilogrammi di peso per capo, abbiamo in questo modo una macellazione precoce di animali che potrebbero crescere, con un minor costo per l'alimentazione e con un ritmo di crescita più accelerato.

I ritmi di crescita media dei vitelli sono i seguenti:

GIORNI	KG.	
5	45	
6-10	60	
11-20	70	
21-30	80	svezzamento
31-40	87	
41-90	130-135	alimentazione a mangime

MESI	KG.
4°	180
5°	220-225
6°	280-290
7°	340-350
8°	410-420
9°	450
10°	490

Questi ritmi sono medi anche tra le diverse razze e con una alimentazione plurima (latte, mangimi...).

Giova ancora annotare che contrariamente alla mentalità e credenza più diffusa non è per niente vero che la carne di vitello sia di più facile digestione, almeno così affermano alcuni illustri medici e dietologi; è invece vero che il valore nutritivo e il contenuto proteico di questa carne è notevolmente inferiore a quello della carne di manzo (carne rossa).

L'intento della presente proposta è quello di ridurre la importazione di carne, di potenziare il nostro patrimonio zootecnico, di abituare, sia pur lentamente, al consumo di una carne più nutriente, di eliminare lo spreco che noi, tributari a terzi paesi per la necessità di carne, facciamo di bestie in grado di crescere.

I proponenti ritengono che l'aspetto economico possa essere superato nel giro di poco tempo, introducendo altre tecniche di allevamento e, semmai, rivedendo i prezzi della carne rossa. Per certi aspetti si tratta sicuramente di educazione e di mentalità.

Ci sembra comunque che non possiamo continuare a spendere tanti soldi potendo con qualche sforzo ridurre parecchio l'entità solo portando, come propone il presente progetto, i vitelli ad un peso minimo di 400 chilogrammi a capo.

Si ricupererebbero molte tonnellate di carne al mese e l'alimentazione ne trarrebbe vantaggi e non danni.

In quelle zone dove il vitello rappresenta il piatto forte ed il piatto tipico della cucina locale, si potrebbe in un secondo tempo trovare il modo di soddisfare a queste esigenze con accorgimenti tecnici o deroghe limitate e particolari.

Per consentire anche una preparazione psicologica, si propone di raggiungere quelli che sono ritenuti i pesi ottimali, gradualmente.

Infatti, secondo il disposto dell'articolo 1, solo dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si fissa il peso minimo di macellazione in chilogrammi 200 al capo; questa regola continuerebbe per i 180 giorni successivi.

Solo dopo quasi un anno, si obbliga la macellazione dei capi con un peso minimo di 400 chilogrammi.

Analoga disciplina, viene estesa con l'articolo 2 anche agli ovini, caprini e suini, il cui peso non deve essere inferiore a 20 chilogrammi il capo.

Per non consentire infrazioni, si fissa all'articolo 3 che la carne delle bestie abbattute a pesi inferiori al minimo fissato, per incidenti, malattie, o difettosa conformazione, non può essere posta in vendita nel libero mercato, ma assegnata, previa determinazione del prezzo, ad enti di beneficenza ed assistenza.

Il tema proposto è da tempo dibattuto e vivo presso l'opinione pubblica, susciterà consensi e dissensi, appoggi e rifiuti, ma i proponenti confidano che data la sua importanza e nessun aggravio economico, possa giungere ad una sollecita discussione e conseguente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal novantesimo giorno dopo la entrata in vigore della presente legge e per 180 giorni successivi, è vietata la macellazione di vitelli che abbiano peso inferiore a 200 chilogrammi. Dopo tale termine il peso minimo, per l'abbattimento di ogni vitello, è portato a 400 chilogrammi.

ART. 2.

Nei termini di cui all'articolo 1 gli ovini, suini e caprini non possono essere macellati se di peso inferiore ai 20 chilogrammi.

ART. 3.

Il rispetto della presente legge è affidato ai veterinari comunali e provinciali, nonché alle forze di pubblica sicurezza.

ART. 4.

Ai soli veterinari è data facoltà di concedere l'abbattimento sotto i pesi minimi, e nei casi di infortunio o malformazione dell'animale. La carne delle bestie così abbattute non potrà essere venduta al libero consumo, ma sarà assegnata ad enti di assistenza e beneficenza. Il prezzo è determinato ogni anno dal Ministro dell'agricoltura, con proprio decreto.

I trasgressori saranno puniti con pena pecuniaria da un minimo di 3 ad un massimo di 10 volte il costo della bestia.

Il ripetersi dell'infrazione comporta per i veterinari la radiazione dall'albo.